



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Maria Paola Marcia	Presidente
Massimo Gagliardi	Presidente Aggiunto
Marco Catalano	Consigliere (relatore e estensore)
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario (relatore e estensore)

nella Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio di parificazione del rendiconto della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2020.

VISTA la nota prot. regionale n. 2021-13054/UDCP/GAB/CG del 16/06/2021 U, acquisita al prot. Cdc n. 7391 del 16/06/2021, relativa alla trasmissione del progetto di rendiconto 2020;

VISTO il combinato disposto dell'art. 100 comma 2 e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTO l'art. 5, comma 1, lett. a) della L. cost. n. 1/2012 e l'art. 20 della L. n. 243/2012;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, da innanzi T.U. Corte dei conti e il decreto legislativo del 28 agosto 2016, n. 174, recante il "Codice di giustizia contabile" (c.g.c.);

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni

nonché i Regolamenti UE n. 549/2013, 1046/2018 e 2092/2020;
RICHIAMATA la decisione di questa Sezione n. 5/2021/PARI;
VISTA l'Ordinanza presidenziale n. 58 del 25 novembre 2021 di convocazione della audizione istruttoria collegiale;
SENTITI, in audizione istruttoria collegiale del 3 dicembre 2021, i rappresentanti della Regione e della Procura, all'esito delle memorie trasmesse a mezzo pec dalla Regione in data 1 dicembre 2021, prot. n. 601420 e acquisite al prot. C.d.C. n. 13105 del 2 dicembre 2021;
VISTA la memoria del Procuratore regionale Maurizio Stanco, prot. n. 2506 del 9/12/2021 acquisita al protocollo della Sezione in pari data al n. 13268;
VISTO il Decreto presidenziale n. 36 del 9/12/2021 di convocazione dell'udienza pubblica;
VISTI gli atti, i documenti e le memorie in atti;
UDITE le conclusioni orali del Presidente della Regione e del Procuratore regionale nell'udienza pubblica del 15 dicembre 2021;
UDITI i relatori Cons. Marco Catalano e Ref. Ilaria Cirillo.

Svolgimento del giudizio

1. L'odierno giudizio ha ad oggetto il rendiconto generale per l'esercizio 2020, predisposto dalla Regione Campania, ai sensi degli artt. 18 e 63 del D.lgs. n. 118/2011, trasmesso a questa Sezione in data 16 giugno 2021 ed acquisito, in pari data, al protocollo n. 7391. E' successivamente intervenuta la Relazione del Presidente della Regione, trasmessa il 24 novembre 2021, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 174/2012.

Con la relazione di deferimento dei Magistrati istruttori del 25 novembre 2021, allegata all'Ordinanza presidenziale 58/2021, è stato definito il *thema decidendum*, alla luce delle eccezioni, delle deduzioni e conclusioni formulate dall'Amministrazione regionale e dalla Procura regionale contabile, emerse nel corso dell'istruttoria e della discussione in sede di udienza cd. di "preparifica".

In particolare, la Regione Campania ha inviato le proprie memorie con la nota prot. n. 601420, trasmessa a mezzo pec in data 1 dicembre 2021 ed acquisita al prot. C.d.C. n. 13105 del 2 dicembre 2021; mentre la Procura erariale ha trasmesso le proprie conclusioni con la nota prot. n. 2506 del 9/12/2021, acquisita al protocollo della Sezione, in pari data, al n. 13268;

Nell'udienza camerale del 3 dicembre 2021 sono stati ascoltati i rappresentanti della Regione

e della Procura.

Con successivo Decreto presidenziale n. 36 del 9/12/2021, è stata fissata l'udienza pubblica per la discussione finale sul rendiconto generale 2020 della Regione Campania.

All'odierna pubblica udienza le Parti hanno esposto le proprie tesi, confermando quanto già riferito nelle memorie scritte. Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo di procedere alla parificazione del rendiconto regionale dell'esercizio 2020, con le precisazioni e considerazioni contenute nella propria memoria relative ad alcuni profili finanziari evidenziati dalla Sezione regionale di controllo nelle proprie conclusioni.

2. L'analisi della Sezione ha preso l'abbrivo dall'esame dei saldi fondamentali del rendiconto generale secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (v. sentenze nn. 48/2019 e 4/2020). Come chiarito dalla Consulta, infatti, nell'ambito dell'armonizzazione della finanza pubblica, il rendiconto assume analogo rilievo a quello del bilancio di previsione, *"operando sinergicamente con esso, nella comune funzione di complessiva legittimazione dell'operato dell'amministrazione nell'ambito del ciclo di bilancio, e nel costituire la base per la costruzione dei dati nazionali utili alla programmazione finanziaria dello Stato, alla verifica dell'osservanza degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo, alla determinazione delle conseguenti manovre di bilancio"*. Proprio per favorire le predette finalità, il rendiconto deve contenere degli elementi indefettibili, in coerenza con le risultanze degli allegati al bilancio previsti dal D.lgs. n. 118/2011, puntualmente indicati dalla giurisprudenza costituzionale (v. Corte costituzionale, sentenza n. 4/2020) e essenzialmente riconducibili a tre voci fondamentali: a) il risultato di amministrazione espresso secondo l'art. 42 del decreto in questione; b) il risultato della gestione annuale inerente al rendiconto; c) lo stato dell'indebitamento e delle eventuali passività dell'ente applicate agli esercizi futuri (v. Corte costituzionale, sentenza n. 49 del 2018).

2.1. L'istruttoria e la successiva Relazione di deferimento hanno avuto ad oggetto, oltre ai predetti elementi indefettibili, preliminarmente la verifica dell'adeguamento alle statuizioni di cui alla precedente decisione n. 5/2021/PARI e delle questioni già esaminate nel corso dei precedenti giudizi di parificazione, ma oggetto di riserva da parte della Sezione, al fine di verificare il superamento delle riscontrate criticità. Infine, sono stati introdotti ulteriori e nuovi ambiti di indagine connessi alle peculiarità dell'esercizio 2020.

2.2. Pertanto, si è proceduto a instaurare puntuali verifiche tecnico - contabili, anche su base statistico - campionaria, in ordine alle diverse componenti del risultato di amministrazione,

con particolare riguardo all'impiego delle risorse affluite per la gestione dell'emergenza pandemica; al disallineamento tra le poste contabili, iscritte nel bilancio delle Regione e quelle degli Enti locali, all'uopo campionati; al sistema dei vincoli di cassa, all'impiego di "cassa vincolata sanitaria" per il pagamento di spesa "non sanitaria"; al trasferimento dei fondi agli Enti del SSR; al rispetto dei vincoli in materia di indebitamento e alla sua trasparente rappresentazione in bilancio e nello stato patrimoniale; e infine, alla congruità degli accantonamenti, in particolare, del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo rischi contenzioso.

Motivi della decisione

1. Il D.L. n. 174/2012, conv. dalla L. n. 213/2012, nel potenziare i controlli sugli enti territoriali, ha esteso espressamente il giudizio di parificazione sul "rendiconto generale" alle regioni a statuto ordinario. La Novella del 2012 si è rivelata fondamentale nell'ottica dell'attuazione delle riforme costituzionali del Titolo V (L. cost. n. 3/2001) e del diritto del bilancio (L. cost. n. 1/2012), strettamente connessa all'appartenenza dell'Italia alla comunità "politica" dell'Unione europea. La riforma si inserisce sulla scia dell'attuazione dell'art. 81, comma 6, Cost. ed in particolare, integra il quadro normativo presupposto dall'art. 20 della L. n. 243/2012, garantendo la tutela dei beni-valori che il bilancio e il suo diritto presidiano, in primo luogo, il principio democratico e l'uguaglianza nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni.

1.1. Il Legislatore ha disposto che "il rendiconto regionale [sia] parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico di cui al Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214"; che "alla decisione di parifica [sia] allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità della gestione e propone le misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa. La decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale" (con l'art. 1, comma 5, del D.L. n. 174/2012).

A mente del richiamato articolo 40, la Corte dei conti delibera sul rendiconto "con le formalità della sua giurisdizione contenziosa". La Corte costituzionale ha contribuito a delineare la fondamentale attività ascritta, nel giudizio di parifica, al Giudice contabile consistente nell'accertamento "del risultato di amministrazione, nonché eventuali illegittimità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" (v. Corte

costituzionale, sentenza n. 138/2019). Infatti, il predetto accertamento è parte integrante, anzi coefficiente necessario, della qualificazione del concetto di “equilibrio dei bilancio” (v. Corte costituzionale, sentenza n. 247/2017).

La necessità del rispetto del rito contenzioso è stata evidenziata dalla Consulta nella sentenza n. 89/2017, che ha individuato i tratti identitari della giurisdizionalità della sua funzione. Il giudice contabile, quindi, è chiamato a giudicare sulla base di un parametro normativo e per mezzo di forme che impongono contraddittorio e giustiziabilità, con riguardo ad un *thema decidendum* delimitato, incentrato sulla correttezza e sincerità dei saldi del bilancio, delle poste (perimetrazione oggettiva) e del consolidamento degli organi che vi concorrono (perimetrazione soggettiva), come definito nella relazione di deferimento del magistrato istruttore.

1.2 L’oggetto principale della decisione di parificazione è dunque il saldo rappresentato dal risultato di amministrazione (v. Corte costituzionale, sentenza n. 138/2019), che deve essere idoneo ad esprimere gli equilibri economici e finanziari dell’ente (v. Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018). Il riscontro della correttezza del processo logico - matematico che consente di arrivare a tale saldo (parificazione) e la verifica della sua conformità alle prescrizioni di legge e costituzionali (verificazione) costituisce, pertanto, l’oggetto del giudizio dinanzi al Giudice contabile.

La parifica del rendiconto regionale non rileva solo sul piano della corrispondenza formale di poste contabili ma opera, soprattutto, in termini di veridicità, attendibilità e sostenibilità di tali risultanze, rispetto al conseguimento dell’obiettivo fondamentale, costituito dall’equilibrio effettivo e strutturale del bilancio, quale bene pubblico, e dalla prevenzione dei rischi di squilibrio. Infatti, come rimarcato dalla Consulta “*gli scostamenti dai principi del d.lgs. n. 118 del 2011, in tema di armonizzazione dei conti pubblici, non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio regionale*” (v. Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016). D’altra parte, in considerazione del nesso assiologico con la cd. “contabilità di mandato”, il rendiconto “di quanto realizzato” e del “consumo delle risorse impiegate” impongono la trasparenza dei conti, a garanzia del controllo democratico da parte dei cittadini del mandato elettorale e al contempo, come “grimaldello” per la responsabilizzazione degli amministratori nello svolgimento del *munus publicum*.

2. L’esame dei saldi fondamentali non può che partire dal risultato di amministrazione che,

nel 2020, ha avuto le risultanze riportate nel seguente prospetto

Risultato di amministrazione	2020
Fondo cassa al 1° gennaio	444.742.823,69
Riscossioni (competenza + residui)	27.354.034.643,64
Pagamenti (competenza + residui)	26.859.347.406,89
Saldo di cassa al 31 dicembre	939.430.060,44
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre	939.430.060,44
Residui attivi	9.053.652.032,60
<i>di cui derivanti da accert. di tributi effett. sulla base della stima del dip.</i>	<i>1.103.176.597,14</i>
Residui passivi	8.880.174.566,08
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	228.795.119,38
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	182.428.656,95
Risultato di amministrazione al 31 dicembre	701.683.750,63
Composizione del risultato di amministrazione	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	426.740.927,89
Fondo residui perenti	889.533.064,31
Fondo anticipazioni di liquidità	2.314.061.531,35
Fondo perdite società partecipate	27.449.476,50
Fondo rischi da contenzioso	320.076.632,21
Altri accantonamenti	165.937.252,46
Totale parte accantonata	4.143.798.884,72
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	173.951.050,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	885.289.396,85
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.500.101,04
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata	1.064.740.548,70
Totale parte disponibile	-4.506.855.682,80

Il risultato di amministrazione “disponibile”, sebbene ancora negativo per euro 4.506.855.682,80, segna una costante riduzione sin dal 2015, con un’accelerazione nell’esercizio esaminato in cui la Regione è riuscita a conseguire un obiettivo di riduzione di 257.191.224,88 euro, maggiore rispetto a quello programmato pari ad 199.440.041,64 euro.

2.1 Tale spinta propulsiva al rientro dal disavanzo è ancora più significativa se si tiene conto

che è avvenuta in un esercizio connotato da assoluta eccezionalità a causa dell'evento pandemico che ha compromesso anche l'agenda della programmazione delle regioni, costringendole a rivedere le priorità di intervento. Su tale fronte, la Regione Campania sfruttando le possibilità offerte dalla normativa nazionale e nell'ambito della riprogrammazione delle risorse nazionali e comunitarie, ha impiegato un ingente flusso di risorse per l'attuazione del "Piano economico - sociale" avente ad oggetto misure di sostegno socio - economico per le categorie più colpite dalla pandemia, facendo, tra l'altro applicazione di quote d'avanzo vincolato nella misura di euro 113.560.383,64 ed accantonato nella misura di euro 7.000.000,00.

3. Più nel dettaglio, quanto alla gestione di cassa, l'esame dei relativi dati contabili ha evidenziato al 31.12.2020, la presenza di uno stock finale di euro 939.430.060,44, effetto dei flussi di riscossione - sia in conto competenza che residui - per euro 27.354.034.643,64, a fronte di stanziamenti definitivi pari a euro 43.095.144.951,09 e correlati flussi di pagamento - sia in conto competenza che residui - per euro 26.859.347.406,89, rispetto a stanziamenti definitivi pari a euro 43.495.144.951,03. Come si avrà modo di approfondire in prosieguo (v. infra § 11.1 e ss.), è proprio sul crinale della gestione della liquidità che la Sezione ha accertato il persistere di criticità e la necessità di conseguenti misure adeguate da parte dell'Amministrazione.

Gestione di cassa - Riscossioni

ENTRATE	Stanziamenti di Cassa		Incassi
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	13.054.679.340,13	14.734.260.179,48	13.403.556.682,37
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	1.772.539.472,67	2.271.611.645,29	1.880.794.295,34
Titolo 3 - Entrate extratributarie	898.604.648,13	1.705.150.012,41	909.547.040,08
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	8.158.481.413,03	6.471.283.123,12	1.849.526.799,41
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.010.693.720,72	10.026.832.868,57	6.410.721.608,71
Totale entrate finali	31.894.998.594,68	35.209.137.828,87	24.454.146.425,91
Titolo 6 - Accensione di prestiti	357.054,70	630.011.712,59	629.654.657,89
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto Tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	5.550.786.939,54	6.255.995.409,63	2.270.233.559,84
Totale entrate 2020	38.446.142.588,92	43.095.144.951,09	27.354.034.643,64

Gestione di cassa - Pagamenti

SPESE	Stanziamenti di Cassa		Pagamenti
	Iniziali	Finali	Importo
Titolo 1 - Spese correnti	16.241.952.593,43	17.198.844.989,69	13.029.033.904,63
Titolo 2 - Spese in conto capitale	7.699.396.308,77	8.026.283.332,77	2.655.214.678,18

Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	8.031.585.117,75	10.010.741.444,39	8.064.642.272,64
Totale spese finali	31.972.934.019,95	35.235.869.766,85	23.748.890.855,45
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	254.026.759,87	820.282.594,23	790.190.728,33
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	5.619.181.809,10	6.438.992.589,95	2.320.265.823,11
Totale spese 2020	38.846.142.588,92	43.495.144.951,03	26.859.347.406,89

Saldo della gestione di cassa

Fondo di cassa iniziale	444.742.823,69
Riscossioni totali	27.354.034.643,64
Pagamenti totali	26.859.347.406,89
Fondo di cassa finale	939.430.060,44

Il saldo finale di cassa, pari a euro 939.430.060,44, coincide con quello esposto nel conto del Tesoriere e con i prospetti della gestione di cassa estratti dal sistema informativo SIOPE.

ESERCIZIO 2020	SIOPE	Conto di fatto (a)	Conto di diritto (b)	Differenze (b-a)
Fondo di cassa iniziale 01/01/2020	444.742.823,69	444.742.823,69	444.742.823,69	0,00
Entrate 2020	27.354.034.643,64	27.354.034.643,64	27.354.034.643,64	0,00
Spesa 2020	26.859.347.406,89	26.859.347.406,89	26.859.347.406,89	0,00
Differenza	939.430.060,44	939.430.060,44	939.430.060,44	0,00
Riscossioni da regolarizzare con reversali	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamenti da regolarizzare con mandati	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale esercizio finanziario 2020	939.430.060,44	939.430.060,44	939.430.060,44	0,00

4. Il saldo della gestione complessiva dei residui ha invece registrato i seguenti valori:

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUALE	
ENTRATE - Riscossioni in Conto Residui	
TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.792.760.184,61
TITOLO 2 - Trasferimenti correnti	167.608.001,45
TITOLO 3 - Entrate extratributarie	298.082.430,80
Totale Riscossioni Correnti (A)	2.258.450.616,86
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale	1.103.763.028,82
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	23.912.868,57
TITOLO 6 - Accensione prestiti	0,00
TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	716.509.880,91
Totale Riscossioni (B)	4.102.636.395,16

SPESE - Pagamenti in Conto Residui	
TITOLO 1 - Spese correnti	1.871.435.139,21
TITOLO 2 - Spese in conto capitale	1.053.869.092,20
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	1.141.816,60
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti	0,00
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	778.068.129,53
Totale Pagamenti (C)	3.704.514.177,54
Saldo Riscossioni Pagamenti di Parte Corrente (D = A - Spese Correnti)	387.015.477,65
SALDO RISCOSSIONI PAGAMENTI IN C/RESIDUI (E = B - C)	398.122.217,62
Residui Attivi da Residui al 31/12/2020 (F)	4.790.060.695,10
Residui Passivi da Residui al 31/12/2020 (G)	4.823.209.294,68
SALDO GESTIONE RESIDUALE DA RESIDUI (H = F - G)	-33.148.599,58
SALDO DELLA MASSA RESIDUALE (I = E + H)	364.973.618,04
Fondo Cassa al 01/01/2020 = L	444.742.823,69
RISULTATO DELLA GESTIONE RESIDUI (M = I + L)	809.716.441,73
Residui Attivi Finali al 31/12/2020 (N)	9.053.652.032,60
Residui Passivi Finali al 31/12/2020 (O)	8.880.174.566,08
SALDO DELLA GESTIONE RESIDUALE COMPLESSIVA (P = N - O)	173.477.466,52

5. Per quel che concerne il risultato di gestione, la Regione ha realizzato un *surplus* pari a euro 303.191.085,23, con effetti sul risultato di amministrazione come risulta dal prospetto di seguito riportato.

Gestione di Competenza		
accertamenti 2020	+	27.514.989.585,98
impegni 2020	-	27.211.798.500,75
Saldo	=	303.191.085,23
Gestione dei Residui		
Maggiori Residui Attivi riaccertati	+	0,00
Minori Residui Attivi Riaccertati	-	753.958.625,54
Minori Residui Passivi Riaccertati	+	320.095.709,73
Saldo	=	-433.862.915,81
Saldo Gestione di Competenza	+	303.191.085,23
Saldo Gestione Residui	+	-433.862.915,81
Risultato esercizi precedenti applicato	+	0,00
Risultato esercizi precedenti non applicato	+	1.243.579.357,54
	=	1.112.907.526,96
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2020	-	0,00
	=	1.112.907.526,96
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	-	411.223.776,33
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020 (A)		701.683.750,63
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		426.740.927,89

Accantonamento residui perenti	889.533.064,31
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013	2.314.061.531,35
Fondo perdite società partecipate	27.449.476,50
Fondo contezioso	320.076.632,21
Altri accantonamenti	165.937.252,46
Totale parte accantonata (B)	4.143.798.884,72
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	173.951.050,81
Vincoli derivanti da trasferimenti	885.289.396,85
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	5.500.101,04
Altri vincoli	0
Totale parte vincolata (C)	1.064.740.548,70
Totale parte disponibile (D = A - B - C)	-4.506.855.682,79

5.1. Con specifico riguardo alla gestione di competenza, il Collegio osserva con preoccupazione l'incremento delle leggi di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e dei pignoramenti intervenuti nell'esercizio, evidenti indici della difficoltà dell'Amministrazione regionale di rispettare i termini previsti per provvedere ai pagamenti, con il rischio di ulteriori esborsi per spese e interessi.

5.2. Nel corso del 2020 ha trovato, infine definizione la controversia tra l'Amministrazione regionale e il Ministero delle finanze in ordine al mancato riversamento IRAP, nonché alla compartecipazione all'IRPEF (v. art. 9 del DL n. 68/2011). La controversia, già definita in primo grado, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Campania (v. sentenza n. 1045/2018) nelle more della decisione sul gravame, è stata composta con una transazione che ha consentito la decurtazione del 10 per cento del credito, la dilazione del pagamento in due rate e infine la rinuncia all'impugnazione e alle spese (v. art. 43 del D.L. 104/2020).

6. Per quanto concerne il "pareggio di bilancio", essendo l'art. 9, della L. n. 243/2012, ancora pienamente vigente (v. SS.RR. di controllo n. 20/2019/QMIG), si è verificato il rispetto del saldo, a prescindere dall'adempimento degli obblighi statistici e di certificazione (v. art. 1, comma 841, lettera a), della legge 30.12.2018, n. 145 e art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016). Il Collegio rileva che la Regione Campania ha conseguito un saldo "non negativo" tra entrate e spese finali, sia a preventivo, che a consuntivo.

Tale risultato viene raggiunto anche senza tener conto, per le entrate, degli effetti dell'applicazione delle quote di avanzo applicato e del fondo pluriennale vincolato costituiti a mezzo da risorse "proprie" (C. cost. sent. n. 247/2017 e n. 101/2018) e non derivanti da

indebitamento.

Entrate accertate		Spese impegnate	
Entrate titolo 1	12.323.879.487,00	Spese titolo 1	14.048.094.759,80
Entrate titolo 2	1.869.838.966,11	Spese titolo 2	2.508.564.312,74
Entrate titolo 3	713.107.786,36	Spese titolo 3	8.065.312.529,48
Entrate titolo 4	2.121.335.926,88		
Entrate titolo 5	8.057.536.591,34		
Totale	25.085.698.757,69	Totale	24.621.971.602,02
Saldo	463.727.155,67		

Inoltre, anche la Certificazione a fini statistici ed informativi, art. 1, comma 470, della legge n. 232/2016, allegato 14 della Relazione sulla gestione rendiconto 2020, evidenzia che, per l'esercizio 2020, la Regione Campania ha concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica conseguendo una differenza di gran lunga positiva tra il Saldo Netto tra Entrate e Spese Finali di 783.041,00 mln di euro e l'obiettivo fissato dalla legge (88,303 mln di euro).

MONITORAGGIO SALDO DI BILANCIO 2020
(Art. 1 comma 469 e seguenti, della legge n. 232/2016)

Allegato A - Modello ISF/20

REGIONE CAMPANIA - Dati da Rendiconto

(importi in migliaia di euro)

SEZIONE 1: VERIFICA EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (art. 1, comma 466 Legge di stabilità 2017)		ACCERTAMENTI IMPEGNI al 31.12.2020	CASSA al 31.12.2020 (facoltativo) ⁽²⁾
A1) Avanzo di amministrazione - quota applicata a copertura di impegni esigibili dei titoli 1 - 2 - 3	(+)	384.030,00	
A2) avanzo di amministrazione - quota applicata a copertura del fondo pluriennale vincolato relativo ai titoli di spesa 1-2-3	(+)	10.405,00	
A) Avanzo di amministrazione effettivamente utilizzato (A1+A2)	(+)	394.435,00	
B1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	230.849,00	
B2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	154.824,00	
B3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	(+)		
B4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto 2019	(-)	29.730,00	
B) Fondo pluriennale vincolato di entrata (B1 + B2 + B3 - B4)	(+)	355.943,00	
C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	12.323.879,00	13.403.557,00
D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	1.869.839,00	1.880.794,00
E) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	713.113,00	909.547,00
F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	2.121.336,00	1.849.527,00
G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	8.057.537,00	6.410.722,00
G1) - Contributo per la riduzione del debito delle regioni a statuto ordinario ex art.22 DL n.157 del 30.11.2020.	(-)	26.350,00	26.350,00
H) TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	6.505,00	
I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	14.048.095,00	13.029.034,00
I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	(+)	228.795,00	
I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2)	(-)	14.276.890,00	13.029.034,00
L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	2.508.564,00	2.655.215,00
L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	(+)	182.429,00	
L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica L=L1+L2)	(-)	2.690.993,00	2.655.215,00
J1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	8.065.313,00	8.064.642,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	(+)		
J) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (J=J1 + J2)	(-)	8.065.313,00	8.064.642,00
M) Saldo anticipazione finanziamento sanità (anticip. sanità concessa - le relative regolazioni contabili per i rimborsi anticipazione sanità effettuate nell'anno) (solo ai fini saldo di cassa)	(+)		
12			
N) TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	
O) SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI (0=1c+2e+3f+4f+5f)	(-)	0,00	
P) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AL FINE DEI SALDI DI FINANZA		783.041,00	678.006,00

7. La Regione ha rispettato, altresì, il limite posto dall'art. 62, comma 6, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sia nel bilancio di previsione, che a rendiconto (cfr. i prospetti di cui all'art. 11 del medesimo decreto). Tale vincolo è finalizzato al contenimento della spesa per indebitamento ed è espresso dal rapporto tra gli interessi passivi (numeratore) e le entrate fiscali (denominatore) dalle quali sono escluse per legge, le cartolarizzazioni contratte per il finanziamento del disavanzo sanitario, in quanto operazione anteriore al 2007 (cfr., infra, art. 1, comma 739, della legge n. 296/2006) e le anticipazioni straordinarie di liquidità (ai sensi e per gli effetti dell'art.1 co.13, art.2 co.1 e art. 3 co.4 del D. L. n. 35/13 e ss.mm.ii. Nel corso del 2020, la Regione ha fatto ricorso ad una nuova anticipazione di liquidità appositamente prevista dall'art. 116 del d.l. n. 34/2020 per euro 29.893.607,42, impiegata per pagare i debiti scaduti al 31/12/2019 e correttamente contabilizzata in conformità al principio contabile 3.20 bis dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Al termine dell'esercizio 2020, la Regione Campania aveva una residua capacità per eventuale nuovo indebitamento per euro 196.356.061,84.

Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo allegato allo schema di rendiconto:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO CONSUNTIVO 2020	
(art. 62, c. 6, Dlgs n. 118/2011)	
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	12.323.879.487,00
B) Tributi destinati al finanziamento della Sanità	10.776.123.280,22
C) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B)	1.547.756.206,78
C bis) Risorse del fondo di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. (cap. di entrata n. 1348)	532.746.334,26
C ter) Totale Entrate Tributarie al netto della Sanità (A - B) maggiorate delle accise su Fondo TPL (C + C bis)	2.080.502.541,04
Spesa annuale per rate mutui / obbligazioni (Servizio del Debito)	

D) Livello massimo di spesa annuale (20% di C ter)	416.100.508,21
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2018	219.889.820,75
F) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento	145.374,38
Margine di capienza sul livello massimo di spesa annuale (M = D-E+F)	196.356.061,84

7.1. Con specifico riferimento alla contabilizzazione dei contratti derivati la Sezione rileva il miglioramento del grado di trasparenza delle scritture di bilancio della regione Campania attraverso l'inserimento di maggiori informazioni nella nota integrativa che consentono, al di là delle metodologie di rilevazione previste dai principi contabili, di dare una rappresentazione coerente alla effettiva esposizione della Regione al mercato indipendentemente dall'estinzione anticipata dello strumento finanziario, nonché un'analisi prognostica del peggioramento dei flussi e dei costi per la stessa estinzione anticipata.

8. Per quanto concerne l'evoluzione dei dati patrimoniali ed economici, comprensivi anche dei valori non finanziari, lo Stato patrimoniale al 31.12.2020, evidenzia un peggioramento del patrimonio netto. Dai dati disponibili, l'attivo patrimoniale nel 2020 chiude con valori pari a euro 11.611.736.214,63 così articolati:

Crediti vs. lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al Fondo di Dotazione	0,00
Immobilizzazioni	3.660.008.162,89
Attivo circolante	7.948.622.457,40
Ratei e risconti	3.105.594,34
TOTALE ATTIVO	11.611.736.214,63

Il corrispondente valore del passivo evidenzia un patrimonio netto (un passivo scoperto) per -7.767.836.868,91 euro.

Patrimonio netto	- 7.767.836.868,91
Fondi Rischi e Oneri	383.986.700,42
Trattamento di fine rapporto	0,00
Debiti	17.462.235.698,52
Ratei e risconti	1.533.350.684,60
TOTALE PASSIVO	11.611.736.214,63

Il risultato economico d'esercizio 2020, negativo, pari ad euro - 448.137.337,80, viene a essere

così determinato:

A) Componenti positivi della Gestione	16.863.935.040,71
B) Componenti negativi della Gestione	16.198.557.624,43
Differenza (A-B)	665.377.416,28
C) Proventi e Oneri finanziari	- 267.118.311,92
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	0,00
E) Proventi e oneri straordinari	- 829.435.855,93
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	- 431.176.751,57
Imposte	16.960.586,23
RISULTATO DELL'ESERCIZIO	- 448.137.337,80

In termini dinamici, il patrimonio della Regione Campania si è evoluto attraverso le modalità appresso rappresentate.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ATTIVO						
A) crediti vs lo Stato/Pa dotazione	-	-	-	-	-	-
B) Immobilizzazioni	1.111.263.446,29	1.224.924.492,72	1.391.817.933,07	1.546.001.517,26	1.823.460.803,79	3.660.008.162,89
B.1 immateriali	-	15.510.518,56	51.352.920,62	91.523.885,46	170.447.084,81	271.991.770,24
B.2 materiali	877.559.532,31	956.889.373,60	1.046.126.810,46	1.145.270.087,75	1.288.376.582,46	1.385.459.605,06
B.3 finanziarie	233.703.913,98	252.524.600,56	294.338.201,99	309.207.544,05	364.637.136,52	2.002.556.787,59
C) Attivo circolante	7.901.887.295,06	7.747.151.055,90	8.564.973.853,18	9.660.311.956,17	10.636.173.572,05	7.948.622.457,40
C.1 Rimanenze	-	-	-	-	-	-
C.2 Crediti	7.455.271.341,87	7.037.248.032,35	7.710.354.848,03	9.148.448.730,43	10.191.430.748,37	7.009.192.396,97
C.3 Att. Finanziarie	-	-	-	-	-	-
C.4 Cassa	446.615.953,19	709.903.023,55	854.619.005,15	511.863.225,74	444.742.823,68	939.430.060,43
D) Ratei e risconti	-	7.859.415,94	1.341.512,69	3.704.797,49	9.806.442,96	3.105.594,34
TOTALE ATTIVO	9.013.150.741,35	8.979.934.964,56	9.958.133.298,94	11.210.018.270,92	12.469.440.818,80	11.611.736.214,63
PASSIVO						
A) PATRIMONIO NETTO	14.237.767.828,04	13.162.904.182,26	10.946.118.930,82	9.531.435.573,66	7.314.932.617,69	7.767.836.868,91
B) FONDO RISCHI E ONERI	1.064.106.485,99	989.069.731,00	854.597.685,96	565.564.738,65	614.786.158,78	383.986.700,42
C) TFR	-	-	-	-	-	-
D) DEBITI	22.186.812.083,40	19.324.357.227,58	18.068.762.511,43	18.776.882.584,81	17.708.825.187,65	17.462.235.698,52
E) RATEI E RISCONTI	-	1.829.412.188,24	1.980.892.032,37	1.399.006.521,12	1.460.762.090,06	1.533.350.684,60
TOTALE PASSIVO	9.013.150.741,35	8.979.934.964,56	9.958.133.298,94	11.210.018.270,92	12.469.440.818,80	11.611.736.214,63
VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO		1.074.863.645,78	2.216.785.251,44	1.414.683.357,16	2.216.502.955,97	452.904.251,22

Il prospetto suesposto evidenzia che la Regione ha recuperato, dal 2016 al 2019, il *gap* passivo riducendo progressivamente il patrimonio netto negativo, il quale è variato da euro - 14.237.767.828,04 ad euro -7.314.932.617,69. In senso inverso, nel 2020, si è verificato un peggioramento del patrimonio netto, già negativo, per euro - 452.904.251,22 (da euro -

7.314.932.617,69 ad euro -7.767.836.868,91). Si è, dunque, assistito ad un duplice aggravamento, da un lato, si è interrotto il recupero del predetto differenziale, diversamente da quanto avvenuto nei precedenti esercizi e, dall'altro, si è generata una diminuzione del patrimonio netto di euro -452.904.251,22. Più nello specifico, considerando le variazioni intervenute nei valori patrimoniali, si osserva un incremento delle Immobilizzazioni per euro 1.836.547.359,10, una diminuzione dell'Attivo Circolante per euro 2.687.551.114,5, un incremento della Cassa per euro 494.687.236,75, una diminuzione del Fondo rischi e oneri per euro 230.799.458,36, una diminuzione dei Debiti per euro 246.589.489,13. Per l'effetto, il risultato di gestione diventa negativo e si attesta su -448.137.337,80 euro. Come è emerso, tuttavia, nel corso dell'istruttoria, la consistente inversione di tendenza è dovuta al notevole incremento delle spese per gli interventi nel settore delle Politiche Sociali, volti al contrasto degli effetti economici negativi causati dalla pandemia da Covid-19, alcuni dei quali compiuti con l'applicazione dell'avanzo vincolato che ha quindi contribuito all'incremento delle componenti negative di Conto Economico. Alla copertura della predetta perdita d'esercizio la Regione ha fatto fronte con l'"utilizzo" di riserve libere iscritte nello Stato Patrimoniale.

9. La verifica dei sopra riportati saldi fondamentali ha evidenziato la attendibilità e veridicità del risultato di amministrazione 2020, con l'eccezione relativa alla composizione del fondo contenzioso connessa al fenomeno del disallineamento tra le scritture della Regione e quelle delle autonomie locali oggetto di campionamento, come nel prosieguo si dirà.

10. La Sezione ha accertato l'avvenuto adeguamento delle scritture di bilancio regionali alle statuizioni di cui alla precedente decisione n. 5/2021/PARI e, in particolare, la correzione dell'errore materiale relativo alla costruzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, con riferimento ai capitoli d'entrata E00096, E00102 ed E00105 erroneamente esclusi dal calcolo; e la corretta quantificazione e iscrizione dell'accertamento di euro 48.415.197,80 e del correlato accantonamento del credito nei confronti del Consiglio regionale, in forza della sentenza n. 146/2019, con cui la Consulta aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale delle leggi regionali nn. 23/02 e 25/03 che avevano introdotto illegittimi emolumenti al personale assegnato a supporto delle attività dell'Assemblea legislativa.

10.1 Il Collegio ha verificato altresì l'avvenuta creazione di una banca dati delle entrate vincolate, costruita secondo un modello di contabilità analitica, in conformità agli obblighi scaturenti dai principi generali della contabilità pubblica (v. Allegato n. 6 D.lgs. 118/2011)

come richiesto dalla Sezione sin dal primo giudizio di parificazione e da ultimo con la richiamata decisione n. 5/2021/PARI.

11. La Sezione ha rilevato alcune criticità che, sebbene ritenute allo stato, non ridondanti sull'equilibrio di bilancio e dunque sul risultato di amministrazione, meritano una specifica trattazione perché impongono alla Regione il dovere di adottare misure correttive adeguate, che saranno poi oggetto di controllo da parte della Sezione, nell'ambito dei successivi cicli di verifica.

11.1. Impiego della cassa sanitaria per esigenze ordinarie. Sul crinale della gestione della liquidità, la Sezione ha ravvisato il persistere di criticità già accertate nei precedenti giudizi di parificazione. In particolare, la Regione Campania, in continuità rispetto al passato ha prelevato consistenti risorse dalla cassa sanitaria per far fronte ad esigenze di quella ordinaria, provvedendo alla reintegrazione del vincolo solo nell'esercizio successivo, in distonia rispetto ai principi contabili che autorizzano solo prelievi temporanei per momentanee carenze di liquidità (v. § 6.2 dell'Allegato 4/3 al D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii.). Il Collegio rileva che l'uso reiterato e la sistematica mancata restituzione entro la fine di ciascun esercizio considerato potrebbero, invero, nascondere una sostanziale incapacità della Regione di programmare adeguatamente i propri flussi di cassa, o peggio, un difetto di effettive coperture della parte "ordinaria" del bilancio e della impossibilità di finanziare tali latenti squilibri. Il descritto fenomeno, ancorché stia assumendo una critica ripetitività, allo stato, non pare abbia prodotto sugli enti del servizio sanitario regionale, particolari effetti distorsivi in termini di peggioramento dei tempi di pagamento e di erogazione dei LEA.

In ragione, tuttavia, del rischio di ridondanza sul principio di equilibrio di bilancio (art. 81 Cost.), il Collegio richiama l'attenzione della Regione sulla necessità di individuare idonee misure, anche gestionali, al fine di riportare l'impiego dello strumento in esame nel richiamato perimetro normativo.

11.2 Erogazione delle risorse agli Enti del SSR. L'articolo 117 comma 3 del Decreto Legge n. 34/2020, ha previsto per il 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3, comma 7, del D.L. n. 35/13, l'obbligo per le regioni di erogare ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'esercizio, il 100 per cento delle risorse destinate alla sanità incassate dallo Stato o destinate dalle stesse regioni. Il Collegio osserva che, sebbene l'adempimento al predetto obbligo, certificato dal Tavolo di verifica del Ministero in data 29 marzo 2021, sia stato formalmente conseguito, le modalità impiegate non appaiono coerenti con la finalità della

norma, volta ad assicurare la disponibilità di risorse liquide agli enti del servizio sanitario impegnati in prima linea nella gestione della pandemia. La Regione, in sostanza, ha trasferito il saldo delle risorse incassate dallo Stato, ammontanti a 779.924.985 euro alla Gestione sanitaria accentrata (di seguito anche G.S.A.) che, a sua volta, non ha poi provveduto alla concreta erogazione in favore degli altri enti del SSR, seppure al netto del fabbisogno proprio di G.S.A. ancora residuo (pari a circa 227 mln di euro e delle risorse da pay back per circa 140 mln di euro). Tenuto conto della peculiare natura di G.S.A. (centro di responsabilità interno alla stessa Regione, avente la precipua funzione di rilevazione contabile dei fatti gestionali che afferiscono al sistema sanitario regionale) e delle regole di rilevazione contabile (art. 29 del D.Lgs 118/2011 e ss. mm.ii.) il Collegio osserva che la presenza in gestione accentrata, al termine dell'esercizio, di risorse assegnate agli enti sanitari e non trasferite, quale debito "verso gli enti del SSR" è indice della mancata erogazione integrale delle risorse al sistema sanitario, come richiesto dall'art. 117 del D.L. 34/2020.

11.3. In relazione alla particolare funzione "tutoria" per gli equilibri di bilancio significativa attenzione è stata riservata all'analisi degli accantonamenti e in particolare del fondo rischi e oneri da contenzioso, del fondo residui perenti e del fondo crediti di dubbia esigibilità.

11.4 Il disallineamento contabile e il fondo rischi. Specifico approfondimento è stato dedicato al fenomeno del disallineamento contabile tra le scritture di bilancio della Regione e degli enti locali, che rappresenta un impedimento alla armonizzazione effettiva dei sistemi contabili, in cui la comunanza linguistica e dei processi, è strumento di garanzia del governo complessivo della finanza pubblica (v. Corte cost. sentenza n. 80/17).

Proseguendo nell'analisi avviata nel corso del giudizio di parificazione degli esercizi 2017 e 2018 (v. SRC Campania decisione 217/2019/PARI), si sono raffrontate le scritture di bilancio della Regione e quelle di ventiquattro comuni che presentavano gli scostamenti maggiori tra posizioni debitorie e creditorie, rispetto al complesso dei comuni campani, riscontrando che i maggiori disallineamenti riguardano il comune di Napoli.

Gli aspetti più critici emersi attengono, in particolare, ai debiti di parte corrente della Regione, mentre per quelli in conto capitale, trattandosi, per lo più, di contributi cd. "a rendicontazione" le discordanze sono riferibili alla mancata variazione di esigibilità da parte dei comuni (v. § 3.6 lett. C) dell'Allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011).

Con riferimento, invece, alla "tensione" contabile di parte corrente, la predetta analisi ha consentito di rilevare l'esistenza di un accertamento di euro 21.079.785,83 del comune di Napoli che, però, non ha trovato corrispondenza alcuna nei residui passivi della Regione. Si

tratta, invero, di un credito per il finanziamento di stabilizzazioni di lavoratori socialmente utili, a tutt'oggi oggetto di contestazione giudiziale, non considerato dalla Regione nella costruzione del fondo rischi contenzioso (v. *infra* § 11.5).

Sul presente problema, il Collegio ritiene non più procrastinabile l'avvio di una formale interlocuzione con le amministrazioni locali beneficiarie, al fine di pervenire ad una concreta "circularizzazione" tra i propri debiti e gli speculari crediti comunali e, quindi, alla definizione di un accantonamento a mitigazione del rischio. Peraltro, l'abbrivio di tale procedimento consentirebbe anche di intervenire sull'elevata mole di residui perenti, oggetto di continue reiscrizioni da parte della Regione (v. *infra*).

11.5. Il fondo residui perenti La Regione ha iscritto al 31/12/2020, quale quota accantonata al Fondo residui perenti, l'importo di euro 889.533.064,31, pari al 100% dello stock di residui perenti conservati. Tale valore è in diminuzione, rispetto all'omologo dato del 2019 e 2018 in cui ammontava a euro 1.060.214.183,58. Infatti, a seguito dell'attività di riaccertamento, la Regione ha provveduto alla cancellazione di residui perenti per euro 171.572.104, rispetto ai quali tuttavia, anche quest'anno, come nel 2019, si è riservata di effettuare reiscrizioni in presenza di elementi probativi della sussistenza dell'obbligazione giuridica. Il Collegio osserva che la predetta circostanza solleva dubbi in ordine all'effettività della riferita attività di riaccertamento.

11.6. Il fondo contenzioso. Il fenomeno del disallineamento contabile sopra descritto si incrocia inevitabilmente con l'accantonamento al fondo contenzioso, con specifico riferimento ai debiti oggetto di contestazione giudiziale. La Sezione, come detto, ha accertato l'esistenza di un debito della Regione nei confronti del comune di Napoli, per il quale pende attualmente un giudizio. A tal riguardo, l'Amministrazione, sulla scorta della relazione della propria Avvocatura, ha stimato il rischio di soccombenza come "possibile", ritenendo comunque prudente prevedere, agli esiti del giudizio di parificazione, una percentuale di accantonamento pari al 75% della pretesa, per una complessiva somma di euro 15.809.839,37. Tale somma, quindi, andrà ad incrementare il valore del fondo, già quantificato in euro 320.076.632,21. Peraltro, l'emersione di tale debito non censito e non considerato tra le poste del fondo contenzioso, incrina l'affidabilità complessiva dell'accantonamento stesso, onerando ad una ricognizione complessiva dei giudizi pendenti, ivi inclusi quelli più risalenti nel tempo, onde pervenire ad un congruo accantonamento, su cui il Collegio dei Revisori deve esercitare le proprie prerogative di controllo e di verifica.

11.7. Il fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel corso degli ultimi tre esercizi si è registrata una progressiva riduzione dell'accantonamento in parola. Il predetto fondo, infatti è passato dal valore di euro 620.040.274,74 del 2018, a quello di 431.875.679,40 euro del 2019, attestandosi nel 2020 in 426.740.927,89 euro. Tale progressiva riduzione è essenzialmente riconducibile all'applicazione del principio contabile applicato § 3.3. dell'Allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011 (come modificato ed integrato dal D.lgs. 126 del 10/08/2014, Allegato A/2). Il principio testé menzionato consente di escludere dal calcolo del fondo, le entrate da manovre fiscali regionali (addizionale IRPEF e maggiorazioni IRAP) destinate al finanziamento della sanità o libere, purché accertate sulla scorta delle stime comunicate dal Ministero delle finanze. La norma ha introdotto un'ulteriore deroga alla obbligatorietà dell'accantonamento per dubbia esigibilità, rispetto a quelle elencate dal medesimo principio, nei successivi capoversi, riferite a risorse contraddistinte da un elevato grado di certezza di realizzazione in termini di cassa. La medesima affidabilità, sia in termini di tempestività di incasso che di certezza della riscossione, tuttavia, non connota le entrate accertate sulla scorta delle mere stime ministeriali, come è emerso agli esiti dell'istruttoria. In ragione di ciò parrebbe determinarsi qualche discrasia con l'impianto sistematico della contabilità armonizzata che vede nell'equilibrio di bilancio (art. 81 Cost), il suo principio informatore. Infatti, all'accertamento, in base alle stime ministeriali, nonché all'esclusione delle predette entrate dal "cluster" impiegato per il calcolo del FCDE, indipendentemente dalla loro destinazione, è connotato il rischio di impiegare a copertura degli impegni già assunti, risorse non certe o, comunque, non in grado di tradursi, nel corso dell'esercizio, in cassa.

Tale frizione è ancora più evidente nel caso di entrate senza vincolo di destinazione in quanto per queste, a differenza di quelle destinate alla sanità, trova applicazione il principio della competenza finanziaria potenziata e quindi anche l'obbligo di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, nella sua duplice funzione di neutralizzazione del rischio da "mancata riscossione" e di "assorbimento delle minusvalenze da intempestiva riscossione" (v. Corte costituzionale, sentenza n. 279/2016).

Nel corso dell'istruttoria, tuttavia è emerso che l'accantonamento a FCDE senza la deduzione dal calcolo delle entrate a destinazione libera sarebbe stato pari a euro 403.595.419,05, risultando ancora più basso del valore attualmente determinato. Infatti, la Regione, consapevole che l'applicazione del divisato principio avrebbe ridotto ulteriormente

il valore dell'accantonamento, con particolare riferimento al titolo I dell'Entrata, è intervenuta, a consuntivo, a "bilanciare" la predetta riduzione aumentando del 60% l'accantonamento al titolo III, secondo un'anomala logica compensativa che non pare in linea con criteri rigorosi imposti dal principio contabile armonizzato.

P.Q.M.

sulla base delle motivazioni espresse nella Relazione allegata alla Decisione, dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate, sentiti la Regione e il Pubblico Ministero;

PARIFICA

il Rendiconto Generale della Regione Campania 2020, trasmesso con nota la nota prot. regionale n. 2021-13054/UDCP/GAB/CG del 16/06/2021 U, acquisita al prot. Cdc n. 7391 del 16/06/2021, in tutte le sue componenti, ex art. 63 del D.lgs. n.118/2011, ad eccezione del fondo rischi contenzioso per il mancato accantonamento di euro 15.809.839,37, quale valore attuale, come stimato dalla Regione, del rischio di soccombenza connesso al riferito giudizio nei confronti del comune di Napoli.

APPROVA

l'annessa Relazione che costituisce parte integrante della presente decisione;

INVITA

l'Amministrazione Regionale ad adottare le misure correttive indicate nella predetta relazione allegata alla presente decisione, onde porre rimedio alle criticità evidenziate;

ORDINA

la restituzione del rendiconto, munito del visto della Corte, al Presidente della Giunta regionale, per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente Decisione, con l'unita Relazione, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Giunta della Regione Campania, nonché alla Procura Regionale della Corte dei conti per la Campania, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e

al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021.

GLI ESTENSORI

Marco Catalano

IL PRESIDENTE

Maria Paola Marcia

Ilaria Cirillo

La presente decisione, il cui dispositivo è stato letto all'udienza del 15 dicembre 2021, è stata depositata in Segreteria il 16 dicembre 2021.

Il Direttore della Segreteria

Giuseppe Imposimato